

## REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA

### **TURIN ACCESSIBILITY LAB**

#### **Accessibilità al Patrimonio culturale & Sicurezza e Fruibilità dell'ambiente costruito (TAL)**

del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino

#### **Art. 1**

(Denominazione e sede)

Il centro di ricerca denominato “**TURIN ACCESSIBILITY LAB– Accessibilità al Patrimonio culturale & Sicurezza e Fruibilità dell'ambiente costruito (TAL)**” si è costituito presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino con delibera di Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016. Il Centro ha sede presso il Politecnico di Torino - Dipartimento Architettura e Design - in viale Mattioli 39, a Torino. Eventuali cambi di sede o sedi secondarie al di fuori della struttura del Politecnico dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Dipartimento.

#### **Art.2**

(Finalità e obiettivi)

Il centro di ricerca con l'intento di definire, consolidare e promuovere una nuova cultura dell'accessibilità, affronta e sviluppa i temi della sicurezza, accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.

In relazione a questi temi si pone i seguenti obiettivi:

- supportare le comunità locali con attività di osservatorio, sportello, assistenza nella redazione e adozione di PEBA;
- promuovere e realizzare studi e ricerche;
- sviluppare attività didattiche, formative e di carattere culturale;
- pubblicare e divulgare i risultati raggiunti (pubblicazioni e attività di carattere editoriale, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, mostre);
- costituire reti di ricerca a livello nazionale e internazionale;
- sperimentare strumenti innovativi di supporto all'analisi, alla progettazione e al monitoraggio dei fattori fisici, sociali e ambientali;
- rappresentare un punto di riferimento per soggetti pubblici, privati e del terzo settore, nel campo della ricerca di base e applicata, della formazione e della consulenza;
- svolgere attività conto terzi, secondo le disposizioni previste nel “Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi” dell'Ateneo.

#### **Art. 3**

(Attività)

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Centro potrà realizzare attività di ricerca e di consulenza scientifica, attività di didattica all'interno dei percorsi formativi del Politecnico di Torino, attività di divulgazione, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche e no-profit con interessi convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificatamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di studio, borse e assegni di ricerca.

#### **Art. 4**

(Attrezzature e personale)

Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature e servizi del Dipartimento di Architettura e Design, e di eventuali altri Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca.

Il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento ospitante, previa delibera del Consiglio della struttura stessa.

**Art. 5**  
(Finanziamenti)

Il Centro si autosostiene attraverso contributi derivanti dall'attività di ricerca e formazione e contributi di liberalità da parte di enti pubblici e privati. I finanziamenti sono destinati al funzionamento del Centro, alla promozione e allo svolgimento delle attività di ricerca e alla eventuale attivazione di borse e assegni di ricerca. La gestione contabile del centro è affidata al Dipartimento ospitante.

**Art. 6**  
(costituzione del Centro)

Il Centro è stato nominato con delibera del Consiglio di Dipartimento (DAD) in data 18/02/2016.

**Art. 7**  
(Organi)

Organi del Centro sono:

- il Comitato Scientifico
- il Coordinatore Scientifico
- l'Assemblea dei Membri del Centro

**Art. 8**  
(Comitato scientifico)

8.1 Funzioni.

Il Comitato Scientifico è l'organo che indirizza e programma le attività scientifiche e didattiche del Centro e ha la funzione di approvare i programmi e i consuntivi di lavoro presentati dal Coordinatore Scientifico.

8.2 Composizione e durata.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri più il Coordinatore Scientifico del Centro e il Direttore del Dipartimento ospitante, ovvero un suo delegato scelto tra i Docenti appartenenti alla struttura.

I componenti del Comitato Scientifico sono eletti dall'Assemblea dei Membri del Centro.

Possono altresì far parte del Comitato Scientifico docenti di altri dipartimenti dell'Ateneo o di Università ed esperti di chiara fama purché complessivamente in numero non superiore ad un terzo dei membri del Comitato.

Integrazioni o variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei Membri del Centro. Il Comitato Scientifico potrà cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, con possibilità di voto consultivo.

Il Comitato Scientifico designa, tra coloro che fanno parte del Comitato stesso e che siano docenti del Dipartimento ospitante (DAD), il Coordinatore Scientifico del Centro.

La durata è di un quadriennio.

8.3 Funzionamento

Il Coordinatore Scientifico convoca il Comitato Scientifico almeno due volte all'anno, e quando il Coordinatore Scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.

La seduta è valida qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ciascuna riunione del Comitato Scientifico è redatto un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato, in copia, al Direttore del Dipartimento ospitante.

**Art. 9**  
(Coordinatore Scientifico)

9.1. Funzioni.

All'inizio di ogni anno, il Coordinatore Scientifico del Centro presenterà al Comitato Scientifico e all'Assemblea dei Membri del Centro un programma di lavoro corredato da una relazione preventiva delle attività del Centro. Egli è tenuto a trasmettere, inoltre, una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

Tali relazioni dovranno essere trasmesse al Direttore di Dipartimento che le sottoporrà all'esame del Consiglio di Dipartimento e ai membri del Centro.

#### 9.2. Modalità di elezione.

Il Coordinatore Scientifico è designato dal Comitato Scientifico, dura in carica un quadriennio e non è rinnovabile consecutivamente più di una volta.

Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio, il Coordinatore Scientifico è tenuto a convocare l'Assemblea dei Membri del Centro per procedere all'elezione del nuovo Comitato Scientifico.

### **Art. 10** (Assemblea dei Membri)

#### 10.1 Funzioni.

L'Assemblea dei Membri svolge le attività del Centro secondo le finalità e gli obiettivi definiti all'articolo 2 e in relazione a quanto previsto nel programma annuale, presentato dal Coordinatore Scientifico e approvato dal Comitato Scientifico.

#### 10.2 Composizione e durata.

L'Assemblea dei Membri è composta dal personale strutturato (professori, ricercatori, tecnici) e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti) del Politecnico di Torino che, interessati alle attività del Centro, inoltrano richiesta di adesione al Coordinatore Scientifico.

L'Assemblea dei Membri è permanente.

L'adesione di ciascun Membro all'Assemblea decade qualora esso ne faccia richiesta al Coordinatore Scientifico o cessi il suo rapporto di lavoro con il Politecnico di Torino.

Il Coordinatore Scientifico e il Comitato Scientifico fanno parte dell'Assemblea dei Membri.

#### 10.3 Funzionamento

Il Coordinatore Scientifico convoca l'Assemblea dei Membri almeno una volta all'anno e quando il Coordinatore Scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.

Per quanto riguarda la validità delle adunanze e l'elezione del Coordinatore Scientifico, valgono le norme in vigore per i Consigli del Dipartimento ospitante.

Per ciascuna riunione dell'Assemblea dei Membri è redatto un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato, in copia, al Direttore del Dipartimento ospitante.

### **Art.11** (Modifiche di Regolamento)

Ogni eventuale modifica del presente Regolamento dovrà essere proposta dal Comitato Scientifico e approvata dal Consiglio di Dipartimento interessato. Essa sarà adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 12** (Soppressione)

Durante il periodo di vigenza del Centro, qualora venissero meno le risorse sulle quali contare per le esigenze di funzionamento o si rilevasse per altri motivi l'impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso con delibera del Consiglio di Dipartimento. Lo stesso Consiglio di Dipartimento destinerà l'eventuale patrimonio residuo ad attività di ricerca affini.

### **Art.13** (Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.